

REGOLAMENTO (CE) N. 1022/1999 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1999

che modifica i regolamenti (CE) n. 1123/98 e (CE) n. 1641/98 relativi all'apertura di gare permanenti per l'esportazione di segala detenuta da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1123/98 e (CE) n. 1641/98 è aggiunta la seguente frase:

«Tuttavia, per le offerte presentate a decorrere dal 3 giugno 1999, le formalità doganali all'esportazione possono essere espletate solamente a decorrere dal 1° luglio 1999.»

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

Articolo 2

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1123/98 e (CE) n. 1641/98, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

(2) considerando che è necessario fissare ad una data successiva l'ultima gara parziale per le gare previste dal regolamento (CE) n. 1123/98 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2043/98 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 1641/98 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 492/1999 ⁽⁸⁾;

«2. Tra il 3 e il 30 giugno 1999, le offerte presentate nell'ambito della presente gara sono ammissibili soltanto se corredate dell'impegno scritto ad esportare solamente a decorrere dal 1° luglio 1999. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁹⁾».

⁽⁹⁾ GU L 331 del 2.12.1998, pag. 1».

(3) considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare, in quanto sarà operativa anche alla fine della campagna, a decorrere dal giugno 1999; che, per le offerte presentate tra il 3 e il 30 giugno 1999, le consegne saranno possibili solamente a decorrere dal 1° luglio 1999; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 che prevede il termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta e il pagamento;

Articolo 3

All'articolo 5 dei regolamenti (CE) n. 1123/98 e (CE) n. 1641/98, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. L'ultima gara parziale scade il 30 settembre 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 4

Nei regolamenti (CE) n. 1123/98 e (CE) n. 1641/98 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

Per le offerte presentate tra il 3 e il 30 giugno 1999, sono applicabili le seguenti disposizioni:

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 157 del 30.5.1998, pag. 74.

⁽⁶⁾ GU L 263 del 26.9.1998, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 43.

⁽⁸⁾ GU L 59 del 6.3.1999, pag. 13.